

Modifica della circolare n. 13000 dell'8 luglio 1999 in tema di conferimento di uffici direttivi con particolare riferimento alla procedura di nomina degli uffici apicali della Corte di cassazione e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

(Circolare n. P-5766 del 14 marzo 2001 - Deliberazione del 7 marzo 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 marzo 2001, ha deliberato di inserire nella circolare 13000 del 7 luglio 1999, dopo il paragrafo 4, il paragrafo 4 bis.

Si riporta qui di seguito il testo modificato della citata circolare.

CIRCOLARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI.

1

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI

Ai fini del conferimento di tutti gli uffici direttivi, ivi compresi quelli di Primo Presidente della Corte di Cassazione, di Procuratore Generale e di Presidente aggiunto presso la stessa, di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, si fa riferimento ai criteri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, opportunamente integrati fra loro

A) ATTITUDINI

Per attitudini si intende l'idoneità dell'aspirante ad esercitare degnamente - per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità - le funzioni direttive da conferire. A tal fine, sarà altresì valutato il periodo di permanenza che egli è in grado di assicurare nell'ufficio.

A-1) **L'indipendenza** è valutata in riferimento alla capacità del magistrato di svolgere le sue funzioni senza condizionamenti, dimostrata nel pregresso esercizio di funzioni giudiziarie e dalla insussistenza di rapporti che possano influire negativamente sulle modalità di esercizio della giurisdizione, avuto anche riguardo al tipo ed all'ubicazione dell'ufficio direttivo da conferire.

Il magistrato dovrà dichiarare quali incarichi extra giudiziari gli siano stati conferiti e di quali associazioni faccia o abbia fatto parte.

A-2) **Il prestigio** è valutato in riferimento alla stima acquisita dall'aspirante all'interno ed all'esterno degli uffici giudiziari di cui abbia fatto parte, oltre che per l'impegno profuso nell'esercizio dell'attività giudiziaria, per il rigore morale, per le doti di carattere e per le qualità umane.

A-3) **La capacità** è valutata in riferimento :

- a - al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnico-giuridica ed equilibrio;
- b - alle doti organizzative desumibili dall'esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all'ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell'esercizio di funzioni non dirigenziali.
- c - alla conoscenza approfondita dell'ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario;
- d - al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse;
- e - al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:
 - C di identica o analoga natura di quelle dell'ufficio da ricoprire;
 - C di livello pari o superiore.

C

A tal fine:

- e.1) - costituisce, di regola, elemento preferenziale nella valutazione delle attitudini agli uffici direttivi superiori :

S per quelli di Primo Presidente della Corte di Cassazione, di Procuratore Generale e di Presidente

Aggiunto presso la stessa, di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il positivo esercizio, negli ultimi quindici anni, di funzioni direttive superiori per almeno un biennio e di funzioni di legittimità per almeno un quadriennio;

S per quelli di Presidente di Sezione e di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, il positivo esercizio delle funzioni di legittimità per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni;

e.2) - si attribuisce rilievo, nella valutazione delle attitudini agli uffici direttivi di merito, senza che costituisca titolo preferenziale, al positivo esercizio delle funzioni di merito per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni alla data della vacanza del posto in concorso; nei medesimi termini, si attribuisce rilievo :

S per gli uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i minorenni, di Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza, alla professionalità ed all'esperienza specifiche acquisite rispettivamente nei settori minorile e della sorveglianza, desunte concretamente dalla qualità e dalla durata, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, della pregressa attività giudiziaria e dall'impegno culturale espliciti nei medesimi settori;

S per gli uffici direttivi di Procuratore della Repubblica in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso alla particolare esperienza acquisita presso una Procura, una Procura Generale della Repubblica o presso la Procura Nazionale Antimafia per un periodo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici;

S per gli uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura Distrettuale e per quelli di Procuratore Generale - aventi sede, questi ultimi, in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso - alle esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata della attività inquirente e requirente.

B) MERITO

Per merito si intende :

S l'impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto;

S la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell'esercizio di funzioni dirigenziali;

S la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei propri doveri;

S la disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio.

C) ANZIANITA'

L'anzianità, quale espressione della maggiore esperienza maturata, è determinata dal tempo della permanenza nella qualifica richiesta per il posto da coprire, calcolata dalla data di acquisizione della qualifica stessa da parte dell'aspirante sino a quella in cui si è verificata la vacanza.

Nella valutazione comparativa degli aspiranti il più anziano prevale a parità di requisiti attitudinali e di merito.

Il superamento di un divario di anzianità di oltre sei anni può essere determinato dalla inadeguatezza di specifiche attitudini o dalla presenza di elementi negativi nei candidati più anziani ovvero, anche se nei candidati più anziani non si ravvisino inadeguatezza delle specifiche attitudini o elementi negativi, dal possesso di doti attitudinali e di merito di spiccato rilievo nel candidato meno anziano. Detti elementi di valutazione devono essere specificamente motivati.

Il computo della "fascia di anzianità" si opera a partire dall'aspirante legittimato più anziano che assicuri il periodo di permanenza minima nell'ufficio da ricoprire secondo quanto appreso specificato o, in caso di revoca della sua domanda intervenuta prima della formulazione della proposta da parte della Commissione Direttivi, a partire dall'aspirante legittimato che immediatamente lo segue.

Nel caso di superamento del divario di anzianità determinato dalla inadeguatezza di specifiche attitudini o dalla presenza di elementi negativi nei candidati più anziani, ed in assenza di candidati di spiccato

rilievo al di fuori della fascia, si procede alla valutazione degli altri candidati secondo l'ordine di anzianità, fino ad individuare il primo idoneo, per attitudini e merito, a ricoprire l'incarico da conferire; in questo caso, la valutazione comparativa si estende a tutti gli altri candidati all'incarico aventi, nella qualifica richiesta per l'ufficio da ricoprire, la stessa anzianità del primo idoneo individuato.

Nei casi particolari di conferimento degli uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i minorenni e di Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, di Presidente del Tribunale di Sorveglianza, nonché di Procuratore della Repubblica di una Procura Distrettuale, ove nella fascia di anzianità non siano collocati aspiranti in possesso dei requisiti attitudinali indicati per tali uffici sub "A-3", punto "e.2", la valutazione comparativa è estesa agli aspiranti che ne siano invece in possesso pur se collocati al di fuori della fascia stessa.

2 COMPARAZIONE

La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali.

Ai fini del buon andamento dell'amministrazione, e per garantire efficacia ed efficienza dell'azione direttiva, viene in rilievo, quale elemento di valutazione positiva, la possibilità che l'aspirante assicuri, alla data della vacanza dell'ufficio la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a tre anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o, adeguato un periodo più breve.

In considerazione della particolare organizzazione degli uffici e delle caratteristiche proprie delle funzioni di legittimità, tale periodo è ridotto a due anni per il conferimento di uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione (compresi quelli di Primo Presidente e di Presidente Aggiunto della Corte), la Procura Generale presso la stessa Corte (compreso quello di Procuratore Generale) ed il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.

Sempre ai fini del buon andamento della amministrazione, il disposto dell'art. 194 dell'Ordinamento Giudiziario si applica anche ai magistrati provenienti da uffici non giudiziari.

Per i magistrati, provenienti dalla posizione di fuori ruolo che vi siano stati collocati da meno di un triennio ovvero che siano stati messi a disposizione prima di avervi trascorso un triennio alla data della vacanza, il termine di permanenza è calcolato a far tempo dalla data dell'immissione in possesso nell'ultimo ufficio giudiziario nel quale abbiano svolto le relative funzioni.

Il termine previsto dall'art.194 dell'Ordinamento Giudiziario deve essere maturato alla data della vacanza dell'ufficio da ricoprire.

Salvo i casi eventualmente oggetto di autonoma disciplina generale da parte del Consiglio, costituiscono ragioni idonee a derogare alla condizione di legittimazione di cui all'art. 194 dell'Ordinamento Giudiziario, in presenza di particolare urgenza di coprire il posto messo a concorso, l'accertata inidoneità, anche solo funzionale, degli aspiranti legittimati ovvero l'esistenza di soli aspiranti non legittimati.

Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un'espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all'assenza di elementi negativi rispetto all'ufficio da ricoprire.

Il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili da:

- a) fascicolo personale del magistrato, tenuto ai sensi della Circolare del Consiglio del 23.7.98;
- b) risultanze relative alla quantità ed alla natura del lavoro svolto;
- c) pareri dei Consigli Giudiziari;
- d) relazioni documentate degli interessati, eventualmente contenenti riferimenti a progetti di organizzazione dell'ufficio richiesto;
- e) accertamenti, anche a mezzo audizione, effettuati dal Consiglio Superiore nelle sue varie articolazioni o disposti dalla stessa Commissione Direttivi;
- f) audizioni personali dei magistrati aspiranti all'incarico;
- g) qualsiasi fatto ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità, purché, in relazione allo stesso, sia stata garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio.

Le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono sempre oggetto di valutazione.

Le condanne disciplinari sono di regola preclusive del conferimento dell'ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità ovvero della censura irrogata per fatti commessi nell'ultimo decennio.

4

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

Nel caso in cui l'accoglimento della domanda determini il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, l'interessato ha l'onere di richiedere al Consiglio Giudiziario ovvero al Primo Presidente e al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, al Consiglio di Amministrazione del Ministero di Grazia e Giustizia, al Comitato di Presidenza del C.S.M., al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, il parere prescritto dall'art. 190 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, nel testo sostituito dall'art. 29 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449.

Detto parere dovrà essere espresso senza ritardo e, comunque, entro venti giorni dalla data della istanza e trasmesso immediatamente al Consiglio Superiore con la indicazione della domanda cui esso si riferisce.

In caso di magistrati fuori ruolo od in aspettativa per espletamento di mandato parlamentare, dovrà aversi riguardo alle ultime funzioni esercitate presso un ufficio giudiziario.

Il parere non è necessario nel caso in cui nel triennio precedente, computato dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, esso risulti già espresso sulla specifica idoneità del magistrato all'esercizio delle funzioni cui aspira; in tal caso basta richiamarlo nella domanda.

Indipendentemente dal parere obbligatoriamente previsto dall'art. 190 Ordinamento Giudiziario, l'interessato, qualora nel triennio anteriore alla data della vacanza non sia stato valutato sotto i profili delle attitudini e del merito, ai fini del conferimento di un ufficio direttivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto, ha l'onere di richiedere specifico parere al Consiglio Giudiziario, o agli altri organi competenti, che lo esprimeranno entro venti giorni dalla data dell'istanza corredandolo, in particolare, delle valutazioni in ordine alle capacità organizzative dell'aspirante comunque desumibili e delle statistiche comparative relative al triennio e lo trasmetteranno immediatamente al Consiglio Superiore della Magistratura con la indicazione dell'ufficio richiesto.

In caso di passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa, il Consiglio Giudiziario o gli altri organi sopra richiamati dovranno, nell'unico parere, esprimersi sia sul tramutamento di funzioni, sia sulle attitudini e sul merito in relazione all'ufficio da ricoprire.

Nessun parere è richiesto nel caso il candidato eserciti le funzioni direttive di Procuratore Generale e di Presidente aggiunto presso la Corte di Cassazione, nonché di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere prodotti i pareri previsti dalla presente circolare ovvero deve essere attestata l'avvenuta richiesta dei medesimi. Anche fine di non ritardare l'espletamento della procedura di copertura del posto, non saranno presi in considerazione pareri richiesti dall'interessato oltre il termine di presentazione della domanda. Viceversa, non potrà farsi ricadere sull'aspirante il ritardo nell'inoltro del parere stesso tempestivamente richiesto.

L'eventuale documentazione a sostegno della domanda deve essere presentata, anche solo in copia fotostatica, contestualmente alla domanda stessa ovvero richiamata indicando specificatamente eventuali precedenti domande (anteriori, al massimo, di tre anni rispetto alla data di vacanza dell'ufficio da conferire) alla quale i documenti richiamati risultano allegati.

In ragione del prevalere delle esigenze di buon andamento dell'amministrazione alla sollecita copertura dei posti direttivi vacanti, i concorsi per il conferimento di uffici direttivi sono reciprocamente indipendenti : pertanto, le eventuali preferenze espresse dallo stesso magistrato che abbia proposte più domande non ritardano l'espletamento dei concorsi, né obbligano il Consiglio alla valutazione delle stesse. La regolarità delle procedure sarà assicurata, salvo motivate ragioni che suggeriscano l'adozione di criteri diversi, trattando le stesse secondo l'ordine temporale delle vacanze, .

I candidati agli incarichi direttivi dovranno impegnarsi a risiedere e domiciliare nell'ambito del distretto dov'è ubicata la sede messa a concorso.

La proposta di conferimento dell'ufficio direttivo formulata dalla commissione prima dell'invio al concerto del Ministro viene comunicata all'interessato a mezzo di telefax trasmesso al suo ufficio di appartenenza che, con lo stesso mezzo, darà conferma dell'avvenuto adempimento, specificandone la data.

In considerazione del preminente interesse pubblico alla sollecita copertura del posto vacante, l'eventuale revoca della domanda di conferimento dell'incarico dovrà pervenire al Consiglio a mezzo telefax entro tre giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma e, comunque, non comporta la rideterminazione della fascia di anzianità, così come ogni altro caso di revoca intervenuta dopo la formulazione della proposta. Trascorso il predetto termine di tre giorni, la revoca potrà essere accolta solo per sopravvenute, eccezionali e documentate ragioni di salute, di servizio o familiari.

La revoca della revoca non produce effetti, rimanendo ferma la perdita della qualità di parte del concorso.

4 bis

**"DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PROCEDIMENTO DI
NOMINA AGLI UFFICI APICALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE E
DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.
(approvato nella seduta plenaria del 7 marzo 2001)**

La procedura per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'art. 6 n. 1 e 2 legge 25 maggio 1951 n. 392, nonché di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, ha inizio con la richiesta di disponibilità rivolta dalla Commissione ai magistrati che, negli ultimi quindici anni, siano stati titolari di uffici direttivi superiori, indicati dall'art. 19 legge 20.12.1973 n. 831, e/o di Procuratore Generale, Presidente Aggiunto presso la Corte di Cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per almeno due anni, ed inoltre abbiano esercitato funzioni di legittimità per almeno altri quattro anni.

Gli interpellati che intendano dichiarare la loro disponibilità dovranno allegare alla dichiarazione adesiva il parere previsto al paragrafo 4) che precede, o copia della relativa richiesta, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 4 circolare 7/7/91.

La procedura proseguirà con la valutazione comparativa dei prescelti secondo i criteri della presente circolare, con la successiva formulazione di una o più proposte da sottoporre al Ministro per il concerto, e infine con la sottoposizione al Plenum delle proposte per la deliberazione conclusiva.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Non possono essere conferiti incarichi direttivi a seguito di concorso virtuale.

La presente circolare (che sostituisce quella n. 13531 del 28.9.96) si applica ai concorsi banditi dopo il decorso di 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio.